




CODICE ETICO



INTERPUMP GROUP

SOMMARIO

- 1** **INTRODUZIONE**

- 2** **PRINCIPI GENERALI**

- 3** **CONTROLLO INTERNO**

- 4** **CRITERI DI CONDOTTA**

- 5** **MODALITA' DI ATTUAZIONE**

- 6** **SANZIONI**

1. INTRODUZIONE

Il presente documento, denominato Codice Etico (di seguito, anche “Codice”), esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori delle Società del Gruppo Interpump (di seguito, anche “Gruppo Interpump” o “Gruppo”), siano essi amministratori o dipendenti o collaboratori in senso ampio, inclusi cioè coloro che eventualmente esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo di una Società del Gruppo o agiscono per nome e/o per conto di una delle Società del Gruppo (di seguito anche “Collaboratori”).

Quanto ai consulenti, ai fornitori nonché agli altri soggetti terzi, clienti inclusi, che si rapportino con le Società del Gruppo Interpump (di seguito anche “Terze Parti”), la sottoscrizione del presente Codice ovvero di un estratto di esso, o, comunque, l’adesione alle disposizioni ed ai principi in esso previsti rappresentano una *condicio sine qua non* della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra ciascuna Società del Gruppo Interpump e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

In sintesi, il Codice Etico rappresenta l’insieme dei valori perseguiti dal Gruppo Interpump nello svolgimento quotidiano delle proprie attività di impresa.

La missione del Gruppo Interpump

La missione del Gruppo Interpump è perseguire l’eccellenza nella gestione attraverso l’innovazione e la qualità. L’innovazione è un obiettivo permanente dei Collaboratori del Gruppo Interpump ed è frutto di una ricerca costante, scientifica e approfondita, operata sui materiali, sulle tecniche, sui prodotti e condotta con l’ausilio delle più sofisticate ed avanzate attrezzature. La qualità permea ogni attività del Gruppo Interpump. Presupposto della qualità sono il controllo e la verifica, meticolosi, metodici e costanti, in ogni fase della vita aziendale, di ogni passaggio della produzione, dall’acquisizione delle materie prime al prodotto finale. La qualità assicurata dal Gruppo Interpump è frutto di una cultura condivisa e diffusa nelle Società del Gruppo e si identifica in prodotti efficienti, di facile e di intelligente utilizzo, garantiti, in grado di soddisfare le esigenze più attuali e di limitare i consumi nel rispetto dell’utilizzatore e dell’ambiente.

Ambito di applicazione

Il presente Codice Etico si applica a tutte le Società del Gruppo Interpump ed è conseguentemente vincolante per i comportamenti di tutti i suoi Collaboratori e, per quanto applicabile, alle Terze Parti. È dovere di ciascuna Società del Gruppo Interpump portare il Codice Etico a conoscenza delle Terze Parti, anche se aventi rapporti discontinui o temporanei con la Società; esigere dalle Terze Parti, nello svolgimento della loro attività, il rispetto dei principi e degli obblighi enucleati nel presente Codice; adottare le necessarie iniziative di natura interna nel caso di mancata o parziale esecuzione dell’impegno, assunto dalle Terze Parti, di osservare le disposizioni contenute nel presente Codice e ad esse riferibili o nel caso di rifiuto ad adeguarvisi.

Il Codice Etico ha validità sia in Italia che all’estero, pur in considerazione della diversità culturale, sociale, economica e normativa dei vari Paesi nei quali le Società del Gruppo Interpump operano.

L’approccio verso gli stakeholders

Il Gruppo Interpump aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi *stakeholders*, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione del Gruppo Interpump e che hanno rilevanti interessi gravitanti attorno al Gruppo. Sono *stakeholders* coloro che compiono investimenti connessi alle attività del Gruppo Interpump, gli azionisti, i collaboratori, dipendenti e non, i clienti, i fornitori ed i partner di affari in generale.

Comportamenti non etici

Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia fra il Gruppo Interpump ed i suoi *stakeholders*.

Non sono etici e favoriscono l’assunzione di atteggiamenti ostili i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza.

Obiettivi del Codice Etico

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale.

La buona reputazione all'esterno favorisce gli investimenti degli azionisti, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori. Il presente Codice Etico si pone gli obiettivi di una gestione aziendale secondo criteri di etica e di correttezza professionale e dell'efficienza economica nei rapporti interni (vertice aziendale, *management*, dipendenti) ed esterni all'azienda (impresa e mercato), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento, nonché benefici economici indotti dal consolidamento di una positiva reputazione aziendale.

2. PRINCIPI GENERALI

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine del Gruppo Interpump. A tali principi si ispirano le operazioni, i comportamenti e i rapporti sia interni che esterni facenti capo alle Società del Gruppo.

Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sui rapporti con gli *stakeholders* (la scelta dei clienti da servire, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano), ciascuna Società del Gruppo Interpump evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alla religione dei suoi interlocutori.

Onestà

Nell'ambito della loro attività professionale, i Collaboratori di ciascuna Società del Gruppo Interpump così come le Terze Parti che si rapportano con il Gruppo Interpump, sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti e localmente applicabili ed il presente Codice Etico. In nessun caso il perseguimento dell'interesse e/o comunque del vantaggio del Gruppo Interpump può giustificare una condotta non onesta.

Correttezza

Nella conduzione di qualsiasi attività, i Collaboratori del Gruppo Interpump sono tenuti a comportarsi ispirando la propria condotta a principi di correttezza, trasparenza e professionalità. I Collaboratori devono pertanto evitare di agire in costanza di conflitti, anche solo potenziali, fra interessi personali, ove pure indiretti, e interessi del Gruppo Interpump.

Riservatezza

Ciascuna Società del Gruppo Interpump – in particolare nel rispetto della normativa in materia di protezione del know how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti - assicura la riservatezza delle informazioni, documenti, studi, iniziative, progetti e contratti in proprio possesso, ponendo in essere le misure atte a tutelare tale patrimonio informativo e ad evitare che esso sia accessibile a personale non autorizzato. Allo stesso modo, si astiene dal ricercare ed entrare in possesso di dati o informazioni riservati in spregio alla normativa vigente.

Valore delle risorse umane

I Collaboratori di ciascuna Società del Gruppo Interpump sono un fattore indispensabile per il successo del Gruppo. Per questo motivo il Gruppo Interpump tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio di conoscenze e competenze possedute da ciascun Collaboratore.

Il Gruppo Interpump persegue e promuove, in ogni attività, il rispetto dei diritti umani ed in particolare il rispetto della vita umana, della libertà e dignità dell'individuo, la giustizia, l'equità, la solidarietà. Analogo rispetto è richiesto alle Terze Parti.

Il Gruppo Interpump garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, assicurando, in particolare, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. Allo stesso modo, è richiesto alle Terze Parti di garantire l'integrità fisica e morale del proprio personale, dipendente e non, assicurando, in particolare, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Il Gruppo Interpump garantisce la libertà di associazione dei lavoratori e riconosce il diritto alla contrattazione collettiva.

In nessun caso sono tollerate richieste o minacce volte a indurre Collaboratori o Terze Parti ad agire contro la legge e/o il presente Codice Etico.

Equità nell'esercizio dell'autorità

In tutti i rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, in special modo con i Collaboratori, ciascuna Società del Gruppo Interpump si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso. In particolare il Gruppo garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia del collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino la dignità ed il valore dei Collaboratori.

Responsabilità

Ciascun Collaboratore svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti sullo stesso incombenti.

Comunicazione

Ciascuna Società del Gruppo Interpump provvede ad informare tutti i propri Collaboratori e le Terze Parti in merito alle disposizioni ed all'applicazione del presente Codice Etico, raccomandandone il rispetto. In particolare, provvede alla diffusione del presente Codice presso i suoi Destinatari, all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni in esso contenute, alla verifica dell'effettiva osservanza di queste ultime ed all'aggiornamento delle stesse con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestino.

3. CONTROLLO INTERNO

Ciascuna Società del Gruppo Interpump, in materia di controllo interno, adotta appositi sistemi volti a: (i) accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità; (ii) garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale; (iii) assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne; (iv) garantire la tracciabilità dei processi e l'archiviazione della documentazione; (v) garantire la corretta attribuzione dei poteri ed il rispetto dei principi di *segregation of duties*. Il sistema di controllo interno è proprio di ciascuna Società del Gruppo Interpump ed è costituito dai controlli che ogni Società effettua sui propri processi, demandati alla responsabilità primaria del *management* operativo. Tali controlli sono considerati parte integrante di ogni processo aziendale.

4. CRITERI DI CONDOTTA

SEZIONE I

Criteria di condotta verso il mercato

4.1 TRASPARENZA VERSO IL MERCATO

Il Gruppo Interpump persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate. A tal fine,

offre tutta l'informazione necessaria affinché le decisioni degli investitori possano essere consapevoli e basate sulle scelte strategiche aziendali, sull'andamento della gestione e sulla redditività attesa del capitale investito.

Tutta la comunicazione finanziaria del Gruppo Interpump è intesa ad assicurare la tendenziale omogeneità dell'informativa resa agli investitori, caratterizzandosi non solo per il rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili, ma anche per i numerosi incontri con la comunità finanziaria nelle principali sedi mondiali, per le *conference call* in occasione degli eventi più importanti della vita aziendale e per il continuo aggiornamento del sito Internet.

SEZIONE II

Criteri di condotta afferenti ai Collaboratori

4.2 SELEZIONE DEI COLLABORATORI

La valutazione del personale da assumere è sempre effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto, in relazione a tutti i soggetti interessati, del principio delle pari opportunità di impiego e del divieto di discriminazioni in base alla razza, colore, sesso, religione, nazionalità ed età. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Ciascuna Società del Gruppo Interpump si impegna a non favorire candidati segnalati da soggetti terzi ed in particolar modo da soggetti facenti parte di Pubbliche Amministrazioni o da clienti delle Società del Gruppo.

Analoghi principi sono da osservare in occasione della selezione di soggetti che agiscano in nome e/o per conto delle Società del Gruppo.

Il Gruppo Interpump bandisce ogni forma di lavoro forzato e di sfruttamento del lavoro minorile e non tollera violazioni dei diritti umani, nella stretta osservanza, oltre che della legge italiana, anche delle Convenzioni internazionali in materia e delle ulteriori leggi vigenti e localmente applicabili.

Allo stesso modo, ciascuna Società del Gruppo Interpump non tollera alcuna forma di lavoro irregolare ed in particolare non occupa, né direttamente né indirettamente, cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. È richiesto il rispetto di tale principio anche alle Terze Parti.

Più in generale, è bandita qualsiasi condotta intesa a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o in altro Stato di cui la persona non sia cittadina o in cui non abbia la residenza permanente così come qualsiasi condotta intesa a favorirne la permanenza illecita.

4.3 GESTIONE DEI COLLABORATORI

I dirigenti e i responsabili delle funzioni aziendali delle Società del Gruppo hanno il compito di assicurare il rispetto delle pari opportunità anche nella gestione del rapporto di lavoro, di mantenere i luoghi di lavoro privi di discriminazioni e di identificare tempestivamente ed altrettanto tempestivamente risolvere qualsiasi problema al riguardo.

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei Collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, ferie.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

Il Gruppo Interpump promuove il coinvolgimento dei Collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile di formulare le decisioni finali. I Collaboratori devono, comunque, sempre concorrere all'attuazione delle decisioni prese.

4.4 SICUREZZA E SALUTE

Il Gruppo Interpump si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza circa rischi, del rispetto della normativa localmente applicabile, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Collaboratori. Opera inoltre per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute

e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri *stakeholders*.

Obiettivo del Gruppo Interpump è proteggere le risorse umane, patrimoniali e finanziarie della Società, ricercando costantemente le sinergie necessarie, non solo all'interno di ciascuna Società, ma anche con Terze Parti, quali fornitori, imprese e clienti coinvolti. A tal fine, ciascuna Società del Gruppo Interpump realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa attraverso:

- una continua analisi del rischio e delle criticità dei processi, in riferimento alle risorse da proteggere;
- un continuo miglioramento dell'attività di prevenzione;
- il tempestivo approntamento/aggiornamento delle misure e dei mezzi necessari;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- la pianificazione ed implementazione di percorsi e momenti formativi e di comunicazione.

Il Gruppo Interpump, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza applicabile, ai fini di cui sopra, ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- la valutazione ed eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo e, possibilmente, alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- la considerazione del grado di evoluzione della tecnica;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l'adeguatezza delle istruzioni impartite ai lavoratori.

Le Società del Gruppo Interpump si ispirano a tali principi nell'adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, incluse le attività di valutazione dei rischi, d'informazione e formazione, e, più in generale, nell'approntare organizzazione e mezzi funzionali all'obiettivo,

In tutte le Società del Gruppo, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, è richiesto di attenersi a tali principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando tali scelte devono essere attuate.

Il rispetto delle disposizioni di cui al presente Paragrafo deve essere garantito anche dalle Terze Parti.

4.5 INTEGRITA' E TUTELA DELLA PERSONA

Il Gruppo Interpump si impegna a tutelare l'integrità morale dei Collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Il Gruppo Interpump fa divieto ai suoi Collaboratori, in ogni situazione, di adottare condotte suscettibili di integrare molestie sessuali, nonché di tenere comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

I Collaboratori di ciascuna Società del Gruppo Interpump che ritengano di essere stati oggetto di molestie o di essere stati discriminati per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e/o alle credenze religiose, possono segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza della Società di appartenenza, ove sia stato nominato, o, viceversa, all'Organismo di Vigilanza di Interpump Group S.p.A.. Le eventuali differenziazioni di trattamento non sono né possono essere considerate discriminazioni se sono giustificate o giustificabili in base a criteri oggettivi.

4.6 TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Il Gruppo Interpump condanna qualsiasi attività che possa implicare lo sfruttamento o lo stato di soggezione di un individuo e riconosce altresì l'importanza primaria della tutela dei minori e della repressione di qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro minorile.

Ciascuna Società del Gruppo si impegna pertanto a non attuare alcuna forma di sfruttamento o di riduzione in stato di soggezione di qualsiasi individuo, compresi i minori. Analogo impegno è richiesto alle Terze Parti.

4.7 RISERVATEZZA E PRIVACY

Le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai Collaboratori nell'esercizio della propria attività lavorativa devono rimanere strettamente riservate ed essere opportunamente protette. Esse non possono essere utilizzate, comunicate o comunque divulgate sia all'interno che all'esterno della Società del Gruppo Interpump che ne è titolare e/o cui le stesse si riferiscono, se non nel rispetto della normativa applicabile e delle procedure aziendali.

I Collaboratori di ciascuna Società del Gruppo Interpump devono mantenere riservata ogni informazione di cui vengano in possesso in ragione del proprio incarico, prestando la massima attenzione ed evitando con il proprio comportamento di rivelare a colleghi o a terzi informazioni di proprietà del Gruppo non ancora pubbliche. I Collaboratori di ciascuna Società del Gruppo, a fronte di richieste di dati ed informazioni aziendali riservate provenienti da soggetti esterni, quali amici, privati, giornalisti, analisti finanziari ed investitori, devono astenersi dal fornire, direttamente o indirettamente, tali dati e informazioni, riservandosi di indirizzare la richiesta alla funzione aziendale competente.

Ciascuna Società del Gruppo Interpump adotta misure adeguate alla protezione dei dati personali e garantisce il trattamento degli stessi in conformità alla normativa vigente.

Analogamente è richiesto alle Terze Parti di assicurare la piena riservatezza delle informazioni afferenti al Gruppo Interpump di cui vengano in possesso in ragione del proprio incarico e di porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia garantita la massima sicurezza delle informazioni e dei sistemi in cui queste ultime sono conservate. Le Terze Parti, responsabili del trattamento di dati personali, sono tenute ad assicurare che quest'ultimo abbia luogo nel rispetto della normativa vigente.

4.8 REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutti i Collaboratori nello svolgimento del proprio lavoro e nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, devono registrare ed elaborare dati ed informazioni con accuratezza, precisione e completezza nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

Le registrazioni e le evidenze contabili, economiche e finanziarie devono ispirarsi a questi valori, riflettendo esattamente ciò che è descritto nella documentazione a supporto.

Le registrazioni contabili, le informazioni economiche e finanziarie non possono essere trasmesse o divulgate a terzi senza autorizzazione della funzione aziendale competente. A tal fine, ciascuna Società del Gruppo Interpump implementa e mantiene attive ed aggiornate - tramite la propria struttura interna che governa i sistemi informativi - le funzionalità dei sistemi operativi e degli applicativi aziendali atte ad impedire la divulgazione non autorizzata e/o la manipolazione dei dati aziendali.

4.9 CONFLITTO DI INTERESSI

Tutti i Collaboratori del Gruppo sono tenuti ad evitare situazioni nelle quali si possano manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice (Amministratore Delegato, consigliere, responsabile di funzione) ed avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali ecc.) anche attraverso i familiari entro il quarto grado;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare entro il quarto grado, presso fornitori;
- accettare danaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con il Gruppo Interpump;
- rendere disponibili a terzi, da parte di un dipendente, informazioni riservate, ottenute nello svolgimento delle proprie mansioni o utilizzarle per un proprio beneficio personale.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi ed in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza, il Collaboratore, che non sia amministratore, è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile. Il collaboratore è tenuto, inoltre, a fornire le dovute informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro nel caso in cui esse possano apparire o essere in conflitto di interessi con il Gruppo Interpump.

4.10 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora il Collaboratore sia un amministratore, egli, qualora abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una determinata operazione, deve darne notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo, se nominato, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione. Se si tratta di amministratore unico deve darne notizia alla prima assemblea utile. Nei casi di cui sopra deve essere comunque adeguatamente motivata la ragione e la convenienza per la Società dell'operazione.

4.11 TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E RISPETTO DELLA POLICY INFORMATICA

Ogni Collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo. In particolare, ogni Collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse delle Società del Gruppo.

Ogni Collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente il proprio responsabile diretto di eventuali minacce o eventi dannosi. La protezione e conservazione dei beni aziendali costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi di ciascuna Società del Gruppo ed è cura dei collaboratori (nell'espletamento delle proprie attività aziendali), non solo proteggere tali beni, ma impedirne l'uso fraudolento o improprio. L'utilizzo dei beni aziendali da parte dei Collaboratori deve essere esclusivamente inteso e funzionale e allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

Ciascuna Società del Gruppo Interpump si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni attraverso l'impiego di sistemi contabili, di *reporting* di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori, ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni Collaboratore è tenuto a:

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi;
- non ricorrere a linguaggio di basso livello;
- non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale e/o del Gruppo;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e/o offensivi.

A ciascun Collaboratore è fatto divieto altresì di comunicare password o codici di accesso di cui lo stesso sia in possesso a qualunque titolo. Ciascun Collaboratore è inoltre tenuto a non effettuare accessi non autorizzati a sistemi informatici altrui e a non porre in essere comportamenti diretti in alcun modo a distruggere o danneggiare sistemi informatici o informazioni. Ciascun Collaboratore, in generale, è comunque tenuto a rispettare i principi di correttezza, integrità, appropriatezza e riservatezza nell'utilizzo delle applicazioni informatiche in ossequio alle policy adottate in materia dalle Società del Gruppo. In ogni caso, dovranno essere evitati tutti i comportamenti che possano, in qualsiasi modo, anche solo potenzialmente, integrare violazioni di quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle policy vigenti nelle Società del Gruppo Interpump.

SEZIONE III

Criteri di condotta nella conduzione degli affari

4.12 NORME GENERALI

I rapporti di affari con i terzi sono intrattenuti solamente dai soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma di

ciascuna Società, ordini di servizio, deleghe o procure.

I Collaboratori, nei rapporti di affari con terzi, sono tenuti ad un comportamento etico e rispettoso delle leggi applicabili, improntato alla massima correttezza, trasparenza ed integrità.

Nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali, sono proibite pratiche e comportamenti illegali, collusivi, o potenzialmente tali, pagamenti illeciti, istigazioni alla corruzione, corruzioni, favoritismi, sollecitazioni, dirette o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, contrari alle leggi, regolamenti e/o alle disposizioni del presente Codice Etico. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni.

L'acquisizione di informazioni relative a terzi che siano di fonte pubblica o privata o mediante enti e/o organizzazioni specializzate deve essere attuata con mezzi leciti, nel rispetto delle leggi vigenti. Qualora i collaboratori si trovassero nelle condizioni di ricevere informazioni riservate, essi si impegnano a gestirle con la massima riservatezza e confidenzialità al fine di evitare che le Società del gruppo o il Gruppo medesimo possano essere accusati di appropriazione ed utilizzo indebito di tali informazioni.

4.13 PROGRAMMA ANTICORRUZIONE

Il Gruppo Interpump è fermo nella condanna di qualsiasi forma di corruzione pubblica e/o privata richiedendo a ciascuna Società del Gruppo di porre in essere tutte le azioni necessarie a prevenire la commissione di reati di corruzione, in ogni sua forma e manifestazione.

È vietato qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a soggetti privati, Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, locali o esteri, da cui possa conseguire per il Gruppo Interpump e/o per le Società dello stesso, un indebito o illecito interesse o vantaggio. I suddetti comportamenti non sono consentiti né se tenuti direttamente dalla Società, a mezzo dei suoi Collaboratori, né se realizzati per il tramite di Terze Parti che agiscano per conto del Gruppo Interpump e/o per taluna Società del Gruppo. Le Terze Parti sono tenute ad uniformare i propri comportamenti ai principi in materia anticorruzione sia nei rapporti con soggetti pubblici sia nei rapporti con enti privati, nel rispetto della normativa applicabile.

Le persone incaricate da parte del Gruppo Interpump e/o da ciascuna Società del Gruppo di seguire una qualsiasi richiesta o, comunque, intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, locale o estera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne impropriamente le decisioni. È vietato inoltre qualsiasi comportamento volto ad influenzare illegittimamente l'esito di procedimenti penali, civili e amministrativi.

Nel perseguimento della propria politica di lotta a qualsiasi forma di corruzione, il Gruppo Interpump si impegna, tra le altre, nelle seguenti attività: (i) diffusione all'interno di ciascuna Società del Gruppo di una cultura contraria a qualsiasi forma di corruzione; (ii) valutazione delle controparti contrattuali; (iii) adozione di programmi di comunicazione e formazione; (iv) costante monitoraggio delle eventuali necessità di aggiornamento dei sistemi procedurali.

A tal fine, tutte le Società del Gruppo Interpump sono obbligate ad adottare un modello organizzativo idoneo a:

- gestire e monitorare le attività afferenti ad omaggi, donazioni, spese di rappresentanza;
- gestire e monitorare il processo di selezione, assunzione e valutazione del personale;
- presidiare i processi volti alla definizione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato, garantendone correttezza e trasparenza;
- garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- garantire la corretta attribuzione dei poteri e il rispetto dei principi di *segregations of duties* nella gestione di ciascun processo aziendale;
- irrogare sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto dei comportamenti prescritti;
- garantire la corretta gestione delle segnalazioni;
- garantire il rispetto della normativa applicabile localmente e delle regole imposte a livello di Gruppo, ove maggiormente stringenti;
- garantire la tracciabilità dei processi e l'archiviazione della documentazione

4.14 REGALIE E BENEFICI

Non è ammessa alcuna forma di regalia che possa solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche

commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo Interpump. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a funzionari pubblici, italiani o esteri, o ai loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o possa indurre i primi ad assicurare un qualsiasi vantaggio al Gruppo e/o alle Società del Gruppo. Inoltre, non è consentito offrire, promettere o dare a soggetti terzi privati, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità non dovuti per spingerli a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà ad essi facenti capo. Parimenti, non è consentito sollecitare o ricevere da soggetti terzi privati, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità non dovuti, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o in violazione dei prescritti obblighi di fedeltà.

La presente disposizione concerne sia i regali promessi, offerti o sollecitati, sia quelli ricevuti o dati, per regalo intendendosi qualsiasi tipo di utilità o beneficio non dovuti.

In ogni caso, il Gruppo Interpump e le Società del Gruppo singolarmente considerate si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con i quali intrattengono rapporti. In via del tutto eccezionale, possono essere accettati solo regali o doni di carattere puramente simbolico o personalizzati e comunque di importo unitario non superiore a Euro 100,00. Allo stesso modo, gli unici regali consentiti a favore di terzi sono quelli caratterizzati dall'esiguità del loro valore, e comunque d'importo unitario non superiore a Euro 100,00 o volti a promuovere la *brand image* del Gruppo o di Società che di esso faccia parte.

In ogni caso, tutti i regali offerti o ricevuti – con eccezione di quelli di modico valore e, quindi, d'importo non superiore a Euro 100,00 – devono essere documentati in modo idoneo affinché l'Organismo di Vigilanza della Società di riferimento, ove nominato, o, comunque, l'Organismo di vigilanza di Interpump Group S.p.A. possa effettuare le opportune verifiche. L'offerta di denaro ai Collaboratori del Gruppo Interpump da parte di Terze Parti al fine di indurli al compimento o all'omissione di un atto in violazione degli obblighi agli stessi facenti capo costituisce un illecito perseguibile legalmente.

I Collaboratori del Gruppo Interpump che ricevono denaro, omaggi o altra utilità al di là delle ipotesi consentite sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza come sopra individuato, il quale ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica del Gruppo Interpump in materia.

4.15 RELAZIONI CON I CLIENTI E QUALITÀ DI PRODOTTO

Il Gruppo Interpump considera la soddisfazione dei clienti un fattore di primaria importanza per il suo successo.

Di conseguenza, particolare attenzione è posta nel comprendere le necessità dei clienti e nell'approntare le soluzioni più rispondenti ai loro bisogni. In particolare la politica del Gruppo Interpump consiste nel garantire adeguati *standard* di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti e a tal fine provvede a monitorare periodicamente la qualità percepita.

4.16 RELAZIONI CON I FORNITORI

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per il Gruppo Interpump, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità.

Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, tali da favorire un fornitore piuttosto che un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone nel Gruppo per quanto riguarda la trasparenza ed il rigore nell'applicazione della legge e delle procedure aziendali.

4.17 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

I rapporti con le istituzioni sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate. Detti rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali, privati e pubblici, con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.

4.18 AMBIENTE

Il Gruppo Interpump si impegna a salvaguardare l'ambiente quale bene primario. Ciascuna Società del Gruppo Interpump ritiene l'esigenza di tutela dell'ambiente, a beneficio della collettività e delle generazioni future, imprescindibile e pertanto adotta le misure più idonee a preservare l'ambiente stesso, promuovendo e programmando lo sviluppo delle proprie attività in coerenza con tale obiettivo. Tutto il Gruppo Interpump, a tal fine, si impegna a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività nel rispetto della normativa vigente, prendendo in considerazione e valorizzando i progressi della ricerca scientifica e le migliori esperienze in

materia. In particolare, il Gruppo Interpump adotta un approccio preventivo rispetto alle sfide ambientali, attuando politiche orientate alla progressiva riduzione degli impatti diretti e indiretti della propria attività e alla promozione di una maggiore sensibilità ed impegno per la tutela dell'ambiente, sia in ambito locale (qualità del suolo, dell'aria e dell'acqua del territorio in cui opera) sia con riferimento alle sfide globali (biodiversità e cambiamenti climatici). Il rispetto delle disposizioni di cui al presente Paragrafo è richiesto anche alle Terze Parti.

4.19 RAPPORTI ECONOMICI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

Il Gruppo Interpump non finanzia partiti, né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati, e non effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (per esempio tramite accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza, ecc.).

Il Gruppo Interpump non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi e, in particolare, non eroga finanziamenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, sia in Italia che all'estero, se non nel rispetto della normativa applicabile ed in piena trasparenza.

Ciascuna Società del Gruppo Interpump riconosce le organizzazioni sindacali dei lavoratori e si impegna a mantenere con esse rapporti di leale collaborazione.

4.20 RAPPORTI CON ANTITRUST ED ENTI REGOLATORI

Ciascuna Società del Gruppo Interpump assicura piena e scrupolosa osservanza alle regole *antitrust* ed a quanto disposto dalle *Authorities* regolatrici del mercato. Ciascuna Società del Gruppo Interpump non nega o né ritarda alcuna informazione richiesta dall'Autorità *antitrust* e/o dagli altri organi di regolazione nelle rispettive funzioni ispettive e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

4.21 SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI

Contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro Ente Pubblico, anche se di modico valore e/o importo, devono essere impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti e concessi.

Analogamente, in caso di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, i destinatari del presente Codice sono tenuti ad operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le Pubbliche Amministrazioni ad operare indebitamente in favore delle Società del Gruppo.

4.22 MASS MEDIA

I rapporti con i mass-media sono improntati al rispetto del diritto all'informazione.

La comunicazione all'esterno di dati o di informazioni, deve essere veritiera, accurata, chiara, trasparente, rispettosa dell'onore e della riservatezza delle persone, coordinata e coerente con le politiche del Gruppo Interpump. Le informazioni afferenti al Gruppo Interpump e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate o con l'autorizzazione di queste ultime, in conformità delle procedure aziendali.

In ogni caso, in particolare nei rapporti con i mass media, è vietata la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento al razzismo e/o alla xenofobia, specie ove commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

4.23 RICICLAGGIO E TERRORISMO

Il Gruppo Interpump esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio ed antiterrorismo e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità italiane ed estere e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza in tutti gli Stati in cui opera.

In particolare, né le Società del Gruppo né i Collaboratori delle stesse dovranno, nella conduzione di qualsiasi affare ed attività lavorativa, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende di riciclaggio, autoriciclaggio o reimpiego di denaro proveniente da attività illecite o criminali e/o in operazioni ed attività intese a favorire il terrorismo.

A tal fine, prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori ed altri *partners*, le Società del Gruppo ed i propri Collaboratori dovranno verificare le informazioni disponibili sulle Terze Parti e sui Collaboratori al fine di

appurarne l'integrità morale, la reputazione, il buon nome e la legittimità della loro attività. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente Paragrafo è richiesto anche alle Terze Parti.

4.24 ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI

Nell'esportazione dei prodotti ed anche con riferimento ad eventuali parti e/o componenti ottenuti dallo smontaggio degli stessi, ciascuna Società del Gruppo Interpump opera nel rispetto della normativa in materia di "dual use". Ciascuna Società del Gruppo Interpump si impegna inoltre a garantire che le proprie attività d'affari vengano svolte in modo tale da non violare in alcuna circostanza le leggi internazionali sull'embargo e sul controllo delle esportazioni vigenti nei Paesi nei quali essa opera.

4.25 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ciascuna Società del Gruppo Interpump salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i brevetti, marchi, segni di riconoscimento e diritti di autore, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela. Allo stesso modo, rispetta la proprietà intellettuale altrui.

È, inoltre, contraria alle politiche del Gruppo Interpump la riproduzione non autorizzata di *software*, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore. In particolare, ciascuna Società rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di *software* e vieta l'utilizzo o la riproduzione di *software* o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno dei predetti accordi di licenza.

4.26 CONCORRENZA

Tutti i rapporti con i concorrenti, attuali o potenziali, sono caratterizzati da lealtà e correttezza e, conseguentemente, la Società disapprova qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento o turbamento all'esercizio di un'impresa o del commercio.

4.27 CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Ciascuna Società del Gruppo Interpump vieta qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose a carattere associativo, sia esse a carattere nazionale o transnazionale, quali, in particolare l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di armi e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente Paragrafo è richiesto anche alle Terze Parti.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE

5.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza degli *stakeholders* interni ed esterni mediante un programma di apposite attività di comunicazione e di diffusione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione di detto Codice, ciascuna Società del Gruppo predispone e realizza, anche in base alle indicazioni del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ove nominato, un'attività di formazione volta a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche di cui al presente Codice. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei Collaboratori.

5.2 CONFLITTO CON IL CODICE ETICO

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con previsioni contenute nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali delle Società del Gruppo, il Codice prevarrà su qualsiasi tali previsioni.

5.3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gruppo Interpump adotta una politica di gestione delle segnalazioni in linea con le *best practices* nazionali ed internazionali di riferimento e nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.

Ciascuna Società del Gruppo, in particolare, si impegna a garantire che tutti i casi di *non compliance* segnalati siano conosciuti e gestiti dai competenti organi aziendali.

Nella gestione delle segnalazioni riguardanti i casi di *non compliance*, le Società del Gruppo Interpump si ispirano ai seguenti principi:

- tutela del soggetto segnalante (*whistleblower*) e del soggetto segnalato da qualsiasi forma o atto di ritorsione e/o di discriminazione;
- tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- presa in carico e valutazione delle segnalazioni anonime, ove basate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- conservazione dei dati relativi ad eventuali segnalazioni su appositi supporti elettronici ed in aree con accessi limitati e consentiti solo previa specifica autenticazione.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, i Collaboratori del Gruppo Interpump e le Terze Parti possono denunciare qualsiasi situazione di *non compliance* di cui dovessero venire a conoscenza in esecuzione della propria attività all'Organismo di vigilanza di Walvoil S.p.A. attraverso i canali a ciò dedicati (facendo pervenire la segnalazione per posta elettronica, all'indirizzo e-mail organismodivigilanza@walvoil.com oppure, per posta ordinaria, all'indirizzo Walvoil S.p.A., c.a. Organismo di Vigilanza, via Adige, 13/d – 42124, Reggio Emilia) o all'Organismo di Vigilanza di Interpump Group S.p.A. attraverso i canali a ciò dedicati (facendo pervenire la segnalazione per posta elettronica, all'indirizzo e-mail organismodivigilanza@interpumpgroup.it oppure, per posta ordinaria, all'indirizzo Interpump Group S.p.A., c.a. Organismo di Vigilanza, via E. Fermi, 25 – 42049, S. Ilario d'Enza, Reggio Emilia).

6. SANZIONI

L'osservanza del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e dalle Terze Parti. Essa si aggiunge all'obbligo di adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede.

In particolare, la violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, con ogni conseguenza contrattuale e di legge, anche in ordine alla rilevanza della stessa quale illecito disciplinare e/o alla conservazione del rapporto di lavoro. Essa potrà altresì comportare il risarcimento dei danni prodottisi a carico di Società del Gruppo o del Gruppo nel suo complesso.

Parimenti, per quanto riguarda il personale non dipendente e le Terze Parti, la violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento grave delle rispettive obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico. Essa potrà altresì comportare il risarcimento dei danni prodottisi a carico di Società del Gruppo o del Gruppo nel suo complesso.

